

VERBALE DI ACCORDO
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

Siena, 12 maggio 2020

tra

Banca Monte dei Paschi di Siena, anche nella qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST – CISL, FISAC - CGIL, UILCA e UNISIN

le Parti si danno atto che, a seguito dell'informativa indirizzata dall'Azienda/Gruppo alle OO.SS. in data 6 maggio 2020, relativa al ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.l. n. 83486 del 2014, con causale "COVID-19 nazionale" - ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24.4.2020 - è stato esperito l'esame congiunto previsto dal Verbale di accordo del 16 aprile 2020, sottoscritto tra ABI, FABI, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin.

Le Parti concordano il ricorso alle prestazioni ordinarie previste per sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e riguardanti tutti dipendenti (comprensivo del personale BMPS distaccato presso Fruendo per le ipotesi di sospensione/riduzione di attività lavorativa presso la società distaccataria) e fino a n. 100.000 giornate con decorrenza dal 9 marzo 2020 per 9 settimane anche non consecutive fino al 21 giugno 2020.

Ai sensi di quanto previsto al punto 2 del citato Verbale di Accordo, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.

Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

LE DELEGAZIONI SINDACALI DI GRUPPO

(anche in qualità di Capogruppo)